

COMUNE DI VITTORIA

Aggiornamento degli Elenchi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la Legge 10 Aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudici di Assise, modificata con la Legge 5 Maggio 1952, n. 405, e la Legge 27-12-1956 n. 1441;

rende noto

I cittadini Italiani, di ambo i sessi, residenti in questo Comune, in possesso dei diritti civili e politici, di età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, che abbiano i requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, qui sotto riportati, devono essere compresi negli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

Tali elenchi per il disposto dell'art. 21 della Legge vengono aggiornati ogni biennio e, pertanto, si invitano i cittadini, che ne abbiano titolo e non siano già compresi negli albi definitivi dei giudici popolari, a presentare all'Ufficio Comunale – entro il mese di Luglio p.v. – domanda di iscrizione negli elenchi integrativi.

Vittoria, 01 Aprile 2019



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951 N. 287

Articolo 9

(REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE)

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo

Articolo 10

(REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO)

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 11

(CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO-CONDIZIONE GIURIDICA DEL GIUDICE POPOLARE)

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

I giudici popolari delle Corti di Assise delle Corti di Assise di Appello, durante il tempo della sessione in cui è prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di Appello nell'ordine delle precedenza nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Articolo 12

(INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE)

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni organo e congregazione.